



**Banca Popolare  
Valconca**

Sede Sociale e Direzione Generale:  
Via Bucci, 61  
47833 - MORCIANO DI ROMAGNA /RN/

Capitale Sociale e Riserve al 31/12/2018 € 64.037.793,64  
Codice Fiscale e Partita IVA 00125680405 – Codice ABI 5792  
**Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi**  
Iscritta all'Albo delle banche al n. 627.00

Filiale di \_\_\_\_\_

Egr.Sig./Gent.ma Sig.ra/Spett.le

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ / \_\_/

Gentile Cliente,

siamo lieti di comunicarLe (in caso di pluralità di richiedenti, tutte le dizioni che seguono s'intendono riferite al plurale) che, a seguito della Sua richiesta e in conformità alle intese raggiunte, abbiamo attivato a Suo nome il **Servizio di Internet Banking** con le seguenti caratteristiche:

- |   |   |
|---|---|
| <p>(a) profilo di Servizio attivato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> informativo;</li> <li><input type="checkbox"/> dispositivo;</li> <li><input type="checkbox"/> trading online;</li> </ul> | <p>(b) modalità di accesso al Servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> busta PIN;</li> <li><input type="checkbox"/> Secure call (cellulare);</li> <li><input type="checkbox"/> Token;</li> </ul> |
|---|---|

In conformità alle Sue richieste, il Servizio sarà collegato ai seguenti rapporti, a Lei intestati/cointestati:

*Elenco dei rapporti*

Il rapporto, sino a nuova comunicazione, sarà regolato dalle condizioni contrattuali di seguito riportate, nonché dalle condizioni economiche contenute nel seguente Documento di Sintesi, che il Cliente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Documento di Sintesi n. 0000 del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**[DOCUMENTO DI SINTESI]**

Ai fini del presente rapporto, il Cliente dichiara:

- (a) di sottoscrivere il presente Contratto in qualità di:
- Consumatore (inteso come la persona fisica che agisce, nel rapporto con la banca, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta);
  - Microimpresa (intesa come l'impresa individuale o la società che occupa meno di 10 dipendenti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro);
  - Ente senza scopo di lucro;
  - Altro (inteso come persona fisica, giuridica, ente o altro soggetto giuridico, che non rientrano nelle precedenti classificazioni);
- (b) di voler ricevere gli estratti conto e qualsiasi altra comunicazione o documento a lui/loro diretti:
- esclusivamente in formato cartaceo;
  - esclusivamente in formato elettronico;
  - sia in formato cartaceo che in formato elettronico;
- (c) di autorizzare la Banca all'esecuzione delle operazioni di pagamento da me disposte tramite il canale internet confermando la volontà di voler eseguire le operazioni tramite tale modalità.

Il Cliente, in qualità di intestatario/cointestatario/delegato del conto corrente n. \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ acceso presso la Filiale di \_\_\_\_\_ autorizza l'addebito in conto dei prelievi e dei pagamenti disposti, nonché delle commissioni, delle spese, dei diritti e degli oneri indicati nel Documento di Sintesi in relazione al servizio.

**SEZIONE I**  
**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

**Art. 1. – Premessa**

Le seguenti norme costituiscono, unitamente al Documento di Sintesi, il contratto (il “**Contratto**”) tra il cliente (il “**Cliente**”) e *Banca Popolare Valconca S.p.A.* (la “**Banca**”).

La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto ha messo a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- a) la Guida Pratica;
- b) il Foglio Informativo, contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi dei servizi dalla medesima offerti, nonché sulle relative condizioni economiche.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, in caso di offerta fuori sede, la Banca, prima della conclusione del Contratto ha consegnato al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- a) il Foglio Informativo contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi dei servizi dalla medesima offerti e sulle relative condizioni economiche.;
- b) la Guida Pratica relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.

In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto, ha messo a disposizione del Cliente, mediante la medesima tecnica impiegata per la conclusione del contratto:

- a) il Foglio Informativo contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi dei servizi dalla medesima offerti e sulle relative condizioni economiche;
- b) la Guida Pratica relativa all'Accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Se, su richiesta del Cliente, il Contratto è concluso mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di fornire la documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la Banca fornisce la stessa al Cliente subito dopo la conclusione del Contratto.

La Banca mette comunque a disposizione del Cliente la documentazione indicata nelle precedenti lettere a) e b) sul proprio sito internet, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza accessibile dalla *home page*, nonché nei locali della Banca aperti al pubblico.

Prima della conclusione del Contratto la Banca ha altresì consegnato gratuitamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula e il Documento di Sintesi, nonché il documento informativo relativo all'esecuzione di operazioni di pagamento tramite internet e sulla Strong Customer Authentication (SCA).

Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto da conservare. In caso di stipula del Contratto mediante strumenti informatici o telematici, la consegna della copia del Contratto può avvenire attraverso il medesimo strumento impiegato per la conclusione dell'accordo, purché su supporto durevole. In qualsiasi momento, il Cliente può richiedere alla Banca copia cartacea del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

**Art. 2. – Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente**

Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.. La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”) e dalle relative disposizioni di attuazione ed è assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia.

**Art. 3. – Identificazione del Cliente**

All'atto della conclusione del Contratto e, ove richiesto, in occasione dello svolgimento delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal D.Lgs. n. 231/2007 (“Normativa Antiriciclaggio”), nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.

**Art. 4. – Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente**

La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi assunti nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti, tenendo conto della natura degli incarichi stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

La Banca risponde secondo le regole del mandato dell'esecuzione degli incarichi assunti.

Il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.

**Art. 5. – Classificazione del Cliente**

La Banca prima della conclusione del Contratto provvede a classificare il Cliente come “Cliente”, “Cliente al dettaglio” o “Consumatore”.

Gli obblighi di trasparenza della Banca nei confronti della clientela, infatti, sono diversamente graduati in relazione alle fasce di clientela interessate.

Alcune delle disposizioni di trasparenza trovano applicazione solo ai rapporti con “Consumatori” o “Clienti al dettaglio”.

Successivamente alla conclusione del Contratto, la Banca è tenuta a modificare la classificazione effettuata solo su richiesta del Cliente.

**Art. 6. – Elezione di domicilio e comunicazioni al Cliente**

Il Cliente dichiara di voler eleggere domicilio, ad ogni effetto di legge, e di voler ricevere ogni comunicazione o documento a lui diretto all'indirizzo e secondo le modalità indicate nel frontespizio del Contratto, oppure fatte conoscere successivamente per iscritto.

In ogni momento del rapporto, il Cliente ha diritto di cambiare la modalità di comunicazione prescelta, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

Il Cliente si impegna a comunicare alla Banca eventuali variazioni del domicilio eletto ovvero delle modalità secondo cui ha richiesto di ricevere la corrispondenza da parte della Banca con lettera raccomandata oppure presentata a mani alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto.

**Art. 7. – Comunicazioni alla Banca**

Il Cliente invia le proprie comunicazioni alla Filiale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il Cliente sia un'impresa, è riconosciuta al Cliente la facoltà di inviare le proprie comunicazioni con modalità informatiche, mediante invio di una *mail* dal proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC della Banca.

Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

**Art. 8. – Commissioni e spese**

Il Cliente autorizza fin d'ora la Banca ad addebitare sul conto corrente indicato nel frontespizio del presente Contratto i corrispettivi, le commissioni, le spese e gli oneri previsti per l'utilizzo del Servizio, nella misura e con la periodicità indicate nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del presente Contratto.

La Banca è in ogni caso autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all'attivazione del Servizio.

**Art. 9. – Durata e recesso**

Il Contratto ha durata indeterminata e si intende automaticamente risolto in caso di recesso, risoluzione o altra causa estintiva di tutti i contratti relativi ai rapporti cui il Servizio è collegato.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta.

Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.

Il recesso dal Contratto provoca la cessazione del Servizio, cui la Banca provvede entro il termine massimo di due (2) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.

Analogamente, la Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimoditrenta (30) giorni; tuttavia, se il Cliente è un Consumatore o una microimpresa, il recesso è comunicato dalla Banca con un preavviso minimo di due (2) mesi.

Se sussiste un giustificato motivo la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente.

In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso e rimborsa al Cliente le spese relative al Servizio eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata, in misura proporzionale al periodo di tempo antecedente il recesso.

#### **Art. 10. – Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali**

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le norme e le condizioni (anche economiche) che regolano l'esecuzione del Servizio di cui al presente Contratto.

Tali modifiche sono in ogni caso subordinate alla presenza di un giustificato motivo, salvo che, nell'ipotesi di Clienti diversi dai Consumatori, abbiano ad oggetto le condizioni e le informazioni relative a servizi ai servizi di pagamento.

La Banca comunica espressamente per iscritto al Cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavvisominimo di sessanta (60) giorni; tuttavia, se il Cliente è un Consumatore o una Microimpresa, la modifica è comunicata dalla Banca con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.

La comunicazione al Cliente avviene per iscritto, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica del contratto" e specificando che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta si intenderà accettata.

La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

#### **Art. 11. – Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, in conformità al Regolamento per la gestione dei reclami disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet [www.bancavalconca.it](http://www.bancavalconca.it)

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la *guidarelativa all'accesso all'Arbitro Bancario e Finanziario*, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

#### **Art. 12. – Legge applicabile – Foro competente – Lingua utilizzata**

Il Contratto è redatto in italiano ed è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di circoscrizione ove si trova la sede legale della banca.

Tuttavia, se il Cliente è classificato come "Consumatore", Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

La lingua utilizzata nelle comunicazioni tra la Banca e il Cliente è la lingua italiana.

La violazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento dettate dalla normativa tempo per tempo vigente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca.

## **SEZIONE II NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING**

#### **Art. 13. – Che cosa è il Servizio di Internet Banking**

Il Servizio di Internet Banking consente al Cliente di eseguire per via telematica o telefonica – attraverso l'indirizzo internet e i recapiti telefonici a tal fine dedicati – operazioni di interrogazione e di disposizione relative a rapporti a lui intestati e a rapporti per i quali è delegato ad operare, nei giorni, negli orari e secondo le modalità tecniche ed operative indicate nei successivi articoli e nella "Guida al Servizio" resa disponibile dalla Banca. Il Servizio consente inoltre, previa sottoscrizione degli appositi contratti, l'esecuzione di operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari a valere su un deposito a custodia ed amministrazione intestato al Cliente stesso.

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente conferma espressamente la volontà di voler utilizzare servizi di pagamento resi disponibili mediante utilizzo del Servizio di Internet Banking anche mediante la rete internet.

La Banca potrà – a suo insindacabile giudizio – consentire al Cliente ulteriori operazioni, di tipo informativo e/o dispositivo, rispetto a quelle attualmente disponibili. Di tali operazioni la Banca darà tempestiva informazione al Cliente, mediante comunicazione inviata su supporto cartaceo o altro supporto durevole, oppure mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico o disponibile sull'area del sito internet della Banca riservata al Servizio.

In relazione ai servizi di pagamento individuati nella Sezione III del contratto di conto corrente indicato nel frontespizio del presente Contratto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti (anche temporali) stabiliti nel presente Contratto, il Cliente potrà richiedere alla Banca di effettuare operazioni e interrogazioni ovvero impartire le proprie istruzioni anche attraverso soggetti diversi dalla Banca o attraverso strumenti e/o applicazioni che la Banca tempo per tempo mette a disposizione.

A tal riguardo, il cliente potrà indirettamente accedere ai predetti servizi mediante:

- a) il "servizio di disposizione di ordine di pagamento", cioè un servizio fornito da un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente ("PISP") e espressamente incaricato dal Cliente, che dispone l'ordine di pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento;
- b) il "servizio di informazione sui conti", ovvero sia un servizio online fornito da un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente ("AISP") e espressamente incaricato dal medesimo Cliente, che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

Il servizio di disposizione di ordine di pagamento è il servizio che prevede la disposizione di un ordine di pagamento dal conto corrente accessibile online, richiesta dal cliente tramite un PISP (debitamente autorizzato ai sensi della normativa vigente) terzo rispetto alla Banca. In tal caso, la Banca riceve l'ordine di pagamento da parte del PISP su incarico del Cliente.

Il servizio di informazione sui conti è il servizio che prevede la fornitura, da parte di un AISP diverso dalla Banca, di informazioni consolidate relativamente al/i conto/i corrente/i detenuto/i dal Cliente presso la Banca ed eventualmente presso uno o più altri prestatori di servizi di pagamento.

Gli ordini di pagamento trasmessi attraverso i PISP e le richieste di informazioni trasmesse dagli AISP saranno trattati dalla Banca senza discriminazioni e senza costi aggiuntivi rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal Cliente o alle informazioni direttamente richieste da quest'ultimo.

Con particolare riferimento alle richieste che perverranno dai menzionati soggetti diversi dalla Banca, quest'ultima potrà altresì fornire a un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, autorizzato ai sensi della normativa vigente ("CISP", e congiuntamente a PISP e AISP, "Operatori Terzi") e espressamente incaricato dal Cliente, la conferma della disponibilità sul conto dell'importo di volta in volta richiesto per l'esecuzione di un'operazione di pagamento effettuata tramite carta.

In tali casi, la Banca opererà quale prestatore di servizi di pagamento del Cliente pagatore e/o del beneficiario anche in caso di disposizione di un ordine di pagamento tramite un Operatore Terzo, purché tale Operatore sia debitamente autorizzato dal Cliente.

La Banca fornirà all'Operatore Terzo solo le informazioni relative ai servizi di pagamento eseguiti sul conto corrente, ad eccezione dei dati sensibili relativi ai pagamenti (come definiti tempo per tempo ai sensi del D.lgs. 11/2010), purché l'Operatore sia debitamente autorizzato dal Cliente.

In ogni caso, l'autorizzazione da parte del Cliente all'Operatore Terzo è presunta dalla Banca qualora l'Operatore Terzo si avvalga dei codici di identificazione del cliente. Le modalità di identificazione dell'Operatore Terzo presso la Banca e le modalità di comunicazione tra quest'ultima e i medesimi Operatori Terzi saranno conformi a quelle tempo per tempo vigenti.

Fatta salva l'applicabilità delle misure di identificazione tra la Banca e l'Operatore Terzo, qualora il Cliente intenda impedire l'operatività di un Operatore Terzo è tenuto a informare la Banca dell'avvenuta revoca del consenso.

La Banca potrà rifiutare l'accesso al conto di pagamento a un AISP o a un PISP, nonché a un CISP qualora sussistano giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati.

In tal caso, la Banca informa il Cliente del rifiuto e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione.

La comunicazione sarà effettuata, secondo le modalità sicure concordate con il cliente e che saranno tempo per tempo conformi alle vigenti disposizioni normative, prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consentirà l'accesso al conto corrente.

#### **Art. 14. – Coistestazione del rapporto - Rapporti collegabili al Servizio**

Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca consegna a ciascun coistestataro i Codici di Accesso personali necessari per accedere al Servizio. Ciascun coistestataro può compiere separatamente operazioni di interrogazione e/o di disposizione con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri coistestataro. Allo stesso modo, l'estinzione del rapporto può essere disposta anche da uno solo dei soggetti coistestataro, il quale dovrà avvertirne tempestivamente gli altri soggetti coistestataro.

Tale facoltà di disposizione separata non è revocabile o modificabile.

Tutti i soggetti coistestataro rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di uno solo di essi, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di credito.

Nel caso di rapporto coistestato a due coniugi, la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi coistestataro, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 190 cod.civ..

All'atto della sottoscrizione del Contratto il Cliente indica quali rapporti – tra quelli a lui intestati, coistestati o sui quali è delegato ad operare – intende collegare al Servizio.

In relazione ad eventuali rapporti coistestati a firme congiunte collegati al Servizio saranno disponibili esclusivamente le funzionalità informative (interrogazioni). Il Cliente può richiedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta alla Banca, di modificare i rapporti collegati al Servizio, collegandone di nuovi o escludendo dal relativo ambito uno o più rapporti. La Banca provvede alle modifiche richieste entro il termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa.

#### **Art. 15. – Requisiti per l'accesso al Servizio e l'utilizzo – Codici di Accesso e password dispositive**

Per accedere al Servizio, il Cliente deve possedere l'attrezzatura tecnica idonea ad accedere alla rete internet o alla rete telefonica e quella che si renda tempo per tempo eventualmente necessaria.

Ai fini della prestazione del Servizio, la Banca è responsabile esclusivamente della predisposizione e della messa in opera degli strumenti tecnici necessari per consentire l'accesso alle varie reti informatiche e telefoniche, restando ad esclusivo carico del Cliente la responsabilità in ordine alla gestione dei dati ed all'utilizzo del Servizio.

La Banca resta del tutto estranea agli accordi conclusi tra il Cliente e i gestori del servizio telefonico o di trasmissione dati.

Il Cliente si impegna ad utilizzare apparati telefonici ed informatici pienamente conformi alle prescrizioni di legge, rimanendo responsabile di tutti i danni che fossero arrecati al sistema informativo centrale e periferico della Banca in caso di violazione delle previsioni di cui al presente articolo.

Il Cliente è tenuto ad accedere al Servizio e ad utilizzarlo con le modalità di identificazione e verifica indicate nella "Guida al Servizio".

Al fine di consentirgli l'utilizzo del Servizio, la Banca fornisce al Cliente i seguenti Codici di Accesso, costituiti da una sequenza di numeri e/o lettere attraverso i quali il Cliente può accedere al Servizio e la Banca identifica il Cliente stesso, attribuendogli l'operazione richiesta o disposta:

- a) un "codice utente" (*username*);
- b) una *password* di accesso.

La Banca consegna al Cliente la *password* da utilizzare per il primo accesso al Servizio in busta sigillata. Il Cliente dovrà obbligatoriamente modificare tale *password* in occasione del primo collegamento al Servizio, indicando una nuova *password* di accesso scelta liberamente dal Cliente stesso. La *password* di accesso potrà essere modificata dal Cliente in qualsiasi momento.

Il Cliente prende inoltre atto che per accedere al sito internet della Banca, per effettuare operazioni dispositive tramite la rete internet o effettuare qualsiasi altra azione tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi, la Banca si riserva la facoltà, in conformità con la normativa vigente, di richiedere una forma di autenticazione forte, nel rispetto delle modalità tempo per tempo individuate dalla Banca.

Per motivi di sicurezza la durata dell'accesso alle pagine del sito internet della Banca non potrà essere superiore a quella individuata dalla medesima Banca in conformità alla normativa tempo per tempo vigente. Parimenti, la Banca individua il numero di tentativi di accesso al sito internet falliti dopo i quali il servizio sarà bloccato.

Per l'esecuzione di operazioni di carattere dispositivo e per l'accesso a e la modifica di dati sensibili relativi ai pagamenti (come definiti tempo per tempo ai sensi del D.lgs. 11/2010) il Cliente deve inoltre inserire la *password* usa e getta (c.d. OTP - "One time Password") generata dall'apposito dispositivo elettronico ("Token") consegnatogli dalla Banca al momento della sottoscrizione del Contratto. Per le operazioni di pagamento il cliente è tenuto ad inserire anche il codice al medesimo inviato sul telefonino al numero che è stato depositato presso la Banca.

Oppure, in caso di operazioni di carattere dispositivo e per l'accesso e la modifica di dati sensibili relativi ai pagamenti (come definiti tempo per tempo ai sensi del D.lgs. 11/2010), il Cliente deve inoltre confermare l'esecuzione delle operazioni chiamando dal telefonino associato al Servizio il numero verde dedicato e digitando correttamente la *password* usa e getta (c.d. OTP - "One time Password") e l'eventuale PIN aggiuntivo, definito in base all'operazione disposta, che gli verranno forniti dal sistema ("Secure Call"). Ove l'operazione dispositiva sia impartita dall'estero, il Cliente riceverà una chiamata automatica sul telefonino associato al Servizio, e alla risposta dovrà digitare il PIN aggiuntivo definito in base all'operazione disposta e fornitogli dal sistema.

In caso di operazioni di carattere dispositivo e per l'accesso e la modifica di dati sensibili relativi ai pagamenti (come definiti tempo per tempo ai sensi del D.lgs. 11/2010), il Cliente deve inoltre confermare l'esecuzione delle operazioni mediante specifica APP, che genera una notifica PUSH sul device, inserendo il proprio PIN o mediante fattore biometrico. Qualora il device sia off-line occorre inquadrare mediante la APP citata uno specifico Qr Code al fine di generare la *password* usa e getta

(c.d. OTP - "One time Password") da inserire. La Banca si riserva la facoltà di delegare a soggetti terzi tutte o parte delle attività necessarie per il corretto utilizzo e il funzionamento del Servizio, ferme restando le obbligazioni assunte dalla Banca ai sensi del presente Contratto.

#### Art. 16. – Utilizzo del Servizio

Il Servizio è disponibile nei seguenti profili operativi, caratterizzati da specifiche funzionalità e attivati dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto o con successiva comunicazione inviata per iscritto alla Banca:

- profilo informativo:** consente al Cliente di consultare i saldi e i movimenti dei propri conti correnti, la situazione assegni, la posizione del deposito titoli e dell'esito degli ordini e di ricevere le comunicazioni *online*;
- profilo dispositivo:** in aggiunta alle funzionalità del profilo informativo, permette di effettuare operazioni di giroconto, bonifico, prenotazione e pagamento effetti, ricariche telefoniche, pagamento di bollettino bancario, pagamento MAV e RAV e le eventuali ulteriori operazioni che la Banca dovesse, nel tempo, rendere eseguibili tramite il Servizio;
- profilo trading online:** in aggiunta alle funzionalità del profilo dispositivo, consente al Cliente di ricevere l'informativa finanziaria aggiornata in tempo reale nonché di effettuare operazioni su strumenti finanziari.

Il profilo *trading online* può essere attivato solo se il Cliente sottoscrive presso la Banca il contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari. Il Cliente può disporre ordini di vendita di strumenti finanziari di cui ha la piena disponibilità nel deposito titoli in custodia e amministrazione.

Le informazioni e le disposizioni in merito ai rapporti collegati al Servizio sono aggiornate e processate secondo i migliori *standard* consentiti dalle procedure informatiche della Banca, compatibilmente con le regole e gli orari dei mercati su cui la Banca opera e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21.

Il Cliente esegue le operazioni di interrogazione e disposizione, direttamente o per il tramite di un Operatore Terzo, entro i limiti operativi e secondo le modalità proprie del profilo prescelto.

Le operazioni di carattere dispositivo - ivi comprese quelle di *trading online* - si intendono ricevute dalla Banca nel momento in cui il Cliente riceve conferma dei relativi dati attraverso apposito messaggio telematico o telefonico.

Con specifico riferimento al profilo *trading online*, ogni ordine impartito deve indicare il rapporto cui il Cliente intende riferire l'operazione, il tipo di operazione, la quantità e la specie degli strumenti finanziari oggetto della medesima, e deve avere ad oggetto solo titoli trattati sui mercati resi disponibili attraverso il Servizio.

Le operazioni sono eseguite, di regola, in tempo reale, salva diversa disposizione del Cliente. Tuttavia, se al momento della disposizione il sistema risulta indisponibile per cause tecniche, l'operazione sarà registrata come "prenotazione" e sarà eseguita al ripristino della normale funzionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare la corretta esecuzione delle disposizioni impartite tramite il Servizio. In ogni caso, il Cliente prende atto che - per le operazioni di compravendita di strumenti finanziari - il saldo disponibile è rettificato a seguito delle disposizioni di acquisto già impartite e di vendita già eseguite.

Il Servizio può comportare la necessità di integrare la disposizione telematica/telefonica e/o la sua esecuzione, in applicazione delle vigenti norme di legge e/o di regolamento, con preventiva o successiva documentazione scritta da produrre a cura di una o di entrambe le parti contrattuali.

In relazione alle operazioni di carattere dispositivo il Cliente è tenuto a rispettare i limiti operativi fissati dalla Banca e, in ogni caso, ad operare entro il limite del saldo disponibile sul proprio conto. Se sui rapporti collegati al Servizio non sono disponibili i fondi o gli strumenti finanziari necessari, la Banca può rifiutarsi di eseguire l'operazione, informando il Cliente di tale circostanza attraverso apposito messaggio telematico o telefonico.

Il Cliente dichiara di essere consapevole dei rischi connessi all'utilizzo del *trading online* che potrebbe indurlo, per le sue specifiche caratteristiche tecniche, a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva *intraday*.

#### Art. 17. – Tutela dei dati

La Banca garantisce, attraverso idonei meccanismi di crittografia, la riservatezza dei Codici di Accesso assegnati al Cliente.

La Banca garantisce inoltre la riservatezza delle informazioni del Servizio e la protezione da accessi non autorizzati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali).

In caso di delega a soggetti terzi delle attività connesse al funzionamento del Servizio, la Banca si impegna ad assicurare che i terzi delegati rispettino e garantiscano la stessa riservatezza delle informazioni.

#### Art. 18. – Obblighi della Banca

La Banca, in relazione alla prestazione del Servizio ha l'obbligo di:

- assicurare che i Codici di Accesso al Servizio nonché i dispositivi "Token" non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente;
- astenersi dall'inviare altri Codici di Accesso o dispositivi "Token" non specificamente richiesti, a meno che quelli assegnati al Cliente non debbano essere sostituiti;
- assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di Accesso o del dispositivo "Token"/del telefonino associato al servizio possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca in conformità a quanto previsto dal successivo art. 20;
- assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell'eventuale blocco del Servizio, possa richiedere ed ottenere la riattivazione del Servizio;
- impedire qualsiasi utilizzo del Servizio successivamente alla comunicazione di cui alla precedente lettera c).

#### Art. 19. – Obblighi del Cliente – Custodia dei Codici di Accesso e del dispositivo "Token"

Il Cliente, dal momento in cui riceve i Codici di Accesso e il dispositivo "Token" è tenuto:

- a custodirli con la massima cura e ad utilizzarli in conformità con i termini, indicati nel presente Contratto e nella "Guida al Servizio", che ne regolano l'emissione e l'uso;
- a mantenere i Codici di Accesso segreti e a non conservarli insieme al dispositivo "Token";
- ad usare i Codici di Accesso al Servizio [e il dispositivo "Token" con la dovuta diligenza e a non darli in uso o cederli a terzi in nessun caso;
- a comunicare senza indugio alla Banca, secondo le modalità di cui al successivo art. 20, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dei Codici di Accesso o del dispositivo "Token" del telefonino associato al Servizio;
- a restituire prontamente alla Banca il dispositivo "Token" perfettamente funzionante in caso di scadenza del medesimo o nel caso di cessazione del Servizio per qualsiasi ragione, fermo restando che in caso di negligenza nella custodia del dispositivo, il Cliente è tenuto al pagamento della penale indicata nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del presente Contratto;
- qualunque uso improprio dei Codici di Accesso o del dispositivo "Token" del telefonino associato al Servizio, da chiunque e in qualsiasi modo effettuato, rimane ad esclusivo rischio del Cliente, il quale riconosce fin d'ora valide tutte le operazioni effettuate dalla Banca in relazione ai servizi prestati, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo art. 21.

#### Art. 20. – Furto, smarrimento o sottrazione o uso non autorizzato dei codici di accesso e/o del dispositivo "Token" del telefonino associato al Servizio

In caso di furto, smarrimento, sottrazione o involontaria diffusione o uso non autorizzato dei Codici di Accesso o del dispositivo "Token" del telefonino associato al Servizio, il Cliente deve:

- chiedere immediatamente il blocco del Servizio, informando tempestivamente la Banca di tale circostanza secondo le modalità indicate nella "Guida al Servizio";
- denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Appena ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma, la Banca provvede al blocco del Servizio.

La segnalazione di smarrimento o sottrazione è efficace nei confronti della Banca dalle ore 24,00 del giorno di ricezione della segnalazione effettuata alla Banca, salvi i casi di forza maggiore, come ad esempio in caso di sciopero della Banca e dei suoi corrispondenti anche non bancari.

#### Art. 21. – Responsabilità del Cliente e della Banca



Dopo la comunicazione di cui al precedente art. 19, il Cliente, salvo che abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante dall'eventuale utilizzo dei Codici di Accesso o del dispositivo "Token" del telefonino associato al Servizio.

Prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 19, il Cliente è responsabile fino all'importo di 50 Euro della perdita derivante dall'utilizzo indebito dei Codici di Accesso e del dispositivo "Token" del telefonino associato al Servizio a seguito del furto o dello smarrimento.

Il limite di importo di cui al comma precedente non si applica:

- a) se il Cliente classificato come "Consumatore" o come "Microimpresa" ha agito con dolo o colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei Codici di Accesso e del dispositivo "Token" del telefonino associato al Servizio;
- b) se il Cliente non è classificato come "Consumatore" o come "Microimpresa".

Inoltre, nei casi in cui:

- a) ove richiesto tempo per tempo dalla normativa vigente, la Banca non abbia richiesto un'autenticazione forte del cliente per disporre l'operazione di pagamento e salvo che il Cliente non abbia agito in modo fraudolento;
- b) lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dal pagatore prima del pagamento;
- c) la perdita sia stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o intermediari della Banca,

il Cliente non sopporterà alcuna perdita.

La Banca non è responsabile della perdita, dell'alterazione o della diffusione non intenzionale di dati e/o informazioni dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema telematico o telefonico di trasmissione o da eventi al di fuori del suo controllo.

La Banca non è responsabile per:

- a) eventuali ritardi e/o inadempimenti (totali o parziali), disservizi o danni derivanti al Cliente per ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, quali atti dell'autorità, interventi governativi, limitazioni legali, incendi, scioperi, ovunque verificati, del proprio personale o del personale di terzi, sospensione o interruzione del servizio telefonico, del servizio postale ed elettrico, blocco del sistema informatico, azioni di pirateria informatica;
- b) il malfunzionamento del Servizio o per i pregiudizi derivanti al Cliente da fatti imputabili ai gestori del servizio telefonico o di trasmissione dati o comunque collegabili alla fornitura del servizio di accesso alla rete internet o telefonica.

#### **Art. 22. – Comunicazioni**

La Banca provvede, per ogni operazione di dispositiva eseguita a valere sui conti correnti collegati al Servizio, a consegnare tempestivamente al Cliente una ricevuta contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare l'operazione e le caratteristiche essenziali della medesima (quali l'importo, le spese, l'eventuale tasso di cambio, la data valuta dell'addebito/accredito).

Analoga informativa, secondo modalità e tempistiche conformi alla normativa tempo per tempo vigente, sarà messa a disposizione del Cliente per le disposizioni di operazioni di pagamento disposte tramite un PISP da parte del PISP medesimo.

Le medesime informazioni sono incluse nel rendiconto periodico dei singoli rapporti collegati al Servizio, trasmesso al Cliente con la periodicità prevista dai relativi contratti.

Se le condizioni economiche applicate al rapporto sono variate rispetto alla comunicazione precedente, la Banca provvede all'invio del Documento di Sintesi entro il termine di trenta (30) giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento. Il Documento di Sintesi aggiorna quello riportato nel frontespizio del Contratto. In ogni caso, il Cliente può ottenere gratuitamente dalla Banca, in qualsiasi momento del rapporto, copia del Documento di Sintesi con le condizioni in vigore:

- a) chiedendone l'invio o la consegna di copia cartacea alla Banca, che vi provvede tempestivamente;
- b) se il Cliente ha optato per la trasmissione delle comunicazioni in formato elettronico, mediante accesso alla specifica area protetta del sito Internet indicato dalla Banca o, su richiesta, mediante posta elettronica.

Il Cliente ha diritto di contestare le comunicazioni periodiche nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, mediante l'invio di un reclamo scritto alla Banca; in mancanza, le comunicazioni si intendono approvate.

#### **Art. 23. – Blocco del Servizio**

La Banca ha il diritto di bloccare l'utilizzo del Servizio (eventualmente anche della singola operazione di pagamento disposta) al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:

- a) la sicurezza del Servizio;
- b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- c) indisponibilità di fondi sul conto corrente di riferimento.

In caso di blocco del Servizio, la Banca è tenuta ad informare prontamente il Cliente dell'avvenuto blocco e delle ragioni che lo hanno determinato, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

Tale comunicazione dovrà essere fornita, ove possibile, prima del blocco o, al più tardi entro il giorno successivo. In ogni caso, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato il blocco, la Banca dovrà riattivare il Servizio.

#### **Art. 24. – Modifica delle condizioni tecniche**

Al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del Servizio, senza comprometterne, per quanto possibile, la continuità, la Banca può:

- a) apportare, in qualsiasi momento, variazioni alla tipologia dei dati, alle modalità operative e alle specifiche tecniche del Servizio;
- b) richiedere modifiche alle apparecchiature tecniche del Cliente.

La Banca comunica queste modifiche mediante comunicazione inviata su supporto cartaceo o altro supporto durevole, oppure mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico o disponibile sull'area del sito internet della Banca riservata al Servizio, indicando espressamente la data di decorrenza delle variazioni.

Eventuali variazioni o modifiche dovute a motivi di sicurezza e/o all'entrata in vigore di nuove normative possono essere adottate dalla Banca anche senza preavviso.

#### **Art. 25. – Registrazione dei dati ed efficacia probatoria delle registrazioni**

La Banca conserva la registrazione di tutti i dati ricevuti mediante il Servizio senza apportarvi alcuna modifica.

Le operazioni dispositive sono registrate in forma automatica e sono immagazzinate su supporti elettronici od ottici. In tal caso, i dati possono essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.

Il Cliente può conservare, su supporto cartaceo od elettronico, senza apportarvi alcuna modifica, copia di tutti i dati relativi alle disposizioni trasmesse.

Se il Cliente non si avvale di questa facoltà, riconosce fin d'ora l'efficacia probatoria delle registrazioni effettuate dalla Banca.


In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati dalla Banca fa piena prova.

La Banca garantisce, in ogni caso, comunicazioni tramite canali sicuri. Con l'espressione "canali sicuri" si intende una modalità di comunicazione utilizzata dalla Banca che garantisce l'autenticità del messaggio da parte della Banca e la protezione dei dati comunicati dal Cliente alla Banca.

#### **Art. 26. – Integrazione delle norme del Contratto**

Le norme che regolano i singoli rapporti collegati al Servizio formano parte integrante del presente Contratto, in quanto compatibili.

Banca Popolare Valconca S.p.A.



## GLOSSARIO

Ai fini del presente Contratto si intendono per:

"**AISP**", un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente espressamente incaricato dal medesimo Cliente, che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;

**AppPushnotification**: applicazione che consente di eseguire l'accesso al Sito Internet e/o di autorizzare le operazioni dispositive. A seguito dell'operatività posta in essere dal cliente sul Sito Internet la App genera una notifica PUSH riepilogativa di tale operatività; il cliente conferma quanto riassunto dalla notifica direttamente sulla APP mediante fattore biometrico/ PIN definito in fase di attivazione del servizio. Qualora il device del cliente sia off line il Sito Internet consente di generare un QR Code da inquadrare mediante la APP al fine di generare un OTP usa e getta.

"**Arbitro Bancario Finanziario**", il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari;

"**Autenticazione forte del cliente**": un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

"**Banca**", la *Banca Popolare Valconca*;

"**CISP**", un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, autorizzato ai sensi della normativa vigente;

"**Cliente**", qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca;

"**Cliente al dettaglio**", i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;

"**Codici di Accesso**", il codice utente e la *password* composti da caratteri alfanumerici e che consentono al Cliente di accedere al Servizio;

"**Consumatore**" la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

"**Filiale**", le succursali e qualunque locale della Banca adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo;

"**Documento di Sintesi**", il frontespizio del contratto, recante le condizioni economiche e le più significative condizioni contrattuali applicate al servizio di cassette di sicurezza;

"**Foglio Informativo**", il documento contenente informazioni sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio di cassette di sicurezza, sulle condizioni economiche offerte;

"**Foro Competente**", il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente;

"**Guida Pratica relativa all'Accesso all'Arbitro Bancario e Finanziario**", la Guida recante le modalità, i costi e la procedura da rispettare per la presentazione del ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario;

"**Internet**", rete di *computer* mondiale ad accesso pubblico;

"**PISP**", un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente e espressamente incaricato dal Cliente, che dispone l'ordine di pagamento su richiesta del medesimo Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento;

"**Recesso**", la facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto di servizio di cassette di sicurezza;

"**Reclamo**", ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, *fax*, *e-mail*);

"**Secure Call**", procedura per eseguire l'accesso al "Sito Internet" e/o per autorizzare le operazioni dispositive mediante chiamata al numero verde dedicato dal telefonino associato al Servizio;

"**Servizio**", il Servizio di Internet Banking prestato dalla Banca;

"**Servizio di disposizione di ordine di pagamento**", un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;

"**Servizio di informazione sui conti**", un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;

"**Sito internet**", il sito Internet dedicato al Servizio, all'indirizzo [www.bancavalconca.it](http://www.bancavalconca.it);

"**Token**", dispositivo consegnato al Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto, che consente di generare password usa e getta (c.d. OTP – "One Time Password").

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Il Cliente dichiara di accettare espressamente senza riserve e di approvare specificamente ad ogni effetto di legge nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 cod.civ., le seguenti norme:

art. 4 (modalità di esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente; limitazione della responsabilità della Banca); art. 9 (recesso); art. 10 (modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali); art. 12 (deroga al foro competente per i clienti non classificati come "Consumatore"); art. 14 (azione principale sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatori); art. 15 (limitazione della responsabilità della Banca; possibilità, per la Banca, di delegare a soggetti terzi le attività oggetto del Servizio); art. 16 (utilizzo del servizio); art. 20 (efficacia della segnalazione di smarrimento o sottrazione dei Codici di Accesso e/o del dispositivo "Token" / del telefonino associato al Servizio); art. 21 (limitazione della responsabilità della Banca); art. 22 (decadenza dal diritto di contestare le comunicazioni periodiche); art. 23 (blocco del Servizio); art. 24 (modifica delle condizioni tecniche); art. 25 (registrazione dei dati ed efficacia probatoria delle registrazioni).

### **La Banca per accettazione**

**Timbro e firma della Banca**